



**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Oppido Mamertina, con atto G.C. n. 63 del 01/04/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*, seguito dalla delibera C.C. n. 37 del 18/11/2015.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, **entro il 30 settembre 2017**, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle **partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016**, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). Inoltre, ai sensi dell'art. 26 comma 11 del T.U.S.P., alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei

requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Denominazione società | Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | |

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Azione di razionalizzazione | Denominazione società | % Quota di partecipazione | Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cessione/Alienazione quote | GAL V.A.T.E. SRL Soc. Consortile a r.l. | 4,96 | Sono state effettuate le comunicazioni previste per l'attivazione del diritto di prelazione dei Soci. In assenza dell'esercizio del diritto di prelazione, in data 11/12/2018, è stato pubblicato apposito avviso di cessione della quota societaria, il cui termine per la presentazione delle offerte scadrà il 14.01.2019. |
| | EOLO 21 SRL | 4,75 | Sono state effettuate le comunicazioni previste per l'attivazione del diritto di prelazione dei Soci. In assenza dell'esercizio del diritto di prelazione, in data 11/12/2018, è stato pubblicato apposito avviso di cessione della quota societaria, il cui termine per la presentazione delle offerte scadrà il 14.01.2019. |
| | CONSORZIO ASMEZ | 0,12 | Sono state effettuate le comunicazioni previste per l'attivazione del diritto di prelazione dei Soci. In assenza dell'esercizio del diritto di prelazione, in data 11/12/2018, è stato pubblicato apposito avviso di cessione della quota societaria, il cui termine per la presentazione delle offerte scadrà il 14.01.2019. |
| Liquidazione | | | |
| Fusione/Incorporazione | ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L. | 0,52 | La partecipazione nella società Asmenet Calabria Soc. consortile a r.l., è stata individuata quale partecipazione che sarà oggetto di aggregazione mediante fusione. Tuttavia nessuna ulteriore attività in tale direzione risulta ancora essere stata intrapresa. |

Per la Società Piana Ambiente S.p.A. in Liquidazione non è stata intrapresa alcuna azione essendo la stessa Società fallita - Sentenza n. 15/2013 del 19/07/2013 Tribunale di Palmi Sez. Fallimentare.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad

esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato 1) - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 28/09/2017, questo Comune ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

In particolare per le partecipazioni per le quali è stata deliberata l'alienazione, si è provveduto ad effettuare le conseguenti comunicazioni ai fini dell'attivazione del diritto di prelazione secondo le previsioni statutarie e, in assenza dell'esercizio del diritto di prelazione, si è provveduto in data 07/12/2018 ad approvare appositi avvisi pubblici di cessione delle quote societarie, pubblicati in data 11/12/2018, il cui termine per la presentazione delle offerte scadrà il 14.01.2019.

Nella tabella che segue si riportano i riferimenti agli atti prodotti:

| Denominazione società | Comunicazione avvio cessione quote | Avviso pubblico cessione quote |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| GAL V.A.T.E. SRL Soc. Consortile a r.l. | Nota prot. n. 9802 del 11.10.2017 | Determina amministrativa n. 184 del 07/12/2018 |
| EOLO 21 SRL | Nota prot. n. 9631 del 09.10.2017 | Determina amministrativa n. 183 del 07/12/2018 |
| CONSORZIO ASMEZ | Nota prot. n. 9630 del 09.10.2017 | Determina amministrativa n. 185 del 07/12/2018 |

Pertanto, alla data del 31/12/2017 di riferimento della presente ricognizione ai sensi dell'art. 26 co. 11 del T.U.SP., la situazione delle partecipazioni del Comune di Oppido Mamertina risulta invariata rispetto a quella analizzata in sede di revisione straordinaria.

Sarà dunque necessario completare le procedure di alienazione delle quote Societarie secondo quanto stabilito in sede di revisione straordinaria.

La ricognizione effettuata non prevede dunque un nuovo piano di razionalizzazione ma la prosecuzione delle azioni necessarie alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune, con la previsione, in caso di esito negativo delle procedure di alienazione, dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 2473 del codice civile, secondo quanto di seguito specificato:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Società | Codice fiscale / P. IVA | % Quota di partecipazione detenuta | Azioni di razionalizzazione | Motivazioni | Tempi di attuazione |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| GAL V.A.T.E. SRL Soc. Consortile a r.l. | 01484430804 | 4,96 | Recesso ex art. 2473 c.c. in caso di esito negativo della procedura di alienazione avviata | Perdite reiterate nel quinquennio 2011-2015 (bilancio esercizi 2016 e 2017 non approvati), fatturato medio, nel triennio 2013-2015 inferiore al limite di legge, assenza di dipendenti. Partecipazione non necessaria al perseguimento di finalità istituzionali o per la fornitura di beni o servizi strumentali all'Ente. | 1 anno |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EOLO 21 S.r.l. | 02106000801 | 4,75 | Recesso ex art. 2473 c.c. in caso di esito negativo della procedura di alienazione avviata | Società inattiva con perdite reiterate nel quinquennio 2012-2016 (bilancio esercizio 2017 non approvato), fatturato medio nel triennio 2014-2016, inferiore al limite di legge, assenza di dipendenti. Partecipazione non necessaria al perseguimento di finalità istituzionali o per la fornitura di beni o servizi strumentali all'Ente. | 1 anno |
| ASMENET CALABRIA Soc. Consortile a r.l. | 02729450797 | 0,52 | Mantenimento e successiva fusione | Obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nella gestione dei servizi forniti. L'avvio del progetto di fusione con una omologa società, consentirà di superare anche il limite di fatturato indicato all'art.20, comma 2, lett. d). | |
| CONSORZIO ASMEZ | 06781060634 | 0,12 | Recesso ex art. 2473 c.c. in caso di esito negativo della procedura di alienazione avviata | Sebbene il Consorzio Asmez, non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, come indicato anche dalla Corte dei Conti Campania nella deliberazione n. 73/2017, il Consiglio comunale ha ritenuto di dismettere la partecipazione a tale organismo, non necessaria tenuto anche conto che lo stesso non fornisce attualmente servizi al Comune e che parte dei servizi che eventualmente potrebbe erogare sono già prestati dalla Società Asmenet Calabria Soc. consortile a r.l.. | 1 anno |
| PIANA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE | 02389030798 | 1,80 | Società fallita - Sentenza n. 15/2013 del 19/07/2013 Tribunale di Palmi Sez. Fallimentare. | | |

4. CONCLUSIONI

Vengono dunque mantenute le scelte già effettuate in sede di revisione straordinaria, prevedendo inoltre l'esercizio del diritto di recesso ex art. 2473 c.c. nel caso di esito negativo delle procedure di alienazione e, comunque, entro l'anno 2019.

L'Ente non ha sostenuto costi relativamente alla gestione delle società delle cui quote si propone la dismissione. Tuttavia, anche rilevato che non risultano prodotti tutti i bilanci delle predette società, si ritiene che, in considerazione delle perdite reiterate, l'alienazione della partecipazione consentirà di contenere il possibile coinvolgimento dell'Ente nella copertura delle stesse.

Oppido Mamertina, li 19.12.2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni